

# Centrale Unica di Committenza UNIONE MONTANA VALLE STURA

Unione dei Comuni di Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio (Provincia di Cuneo)

Via Divisione Cuneense n. 5 - 12014 DEMONTE

Appalto n. A08 2022

**TRASMESSA VIA P.E.C.**Demonte, lì 07/12/2022
Prot.0008741

Spett.li
DITTE VARIE
Loro sedi

# LETTERA D'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara di sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a €150.000,00 ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 e dalla legge di conversione

n. 108/2021 in virtù del criterio del minor prezzo – finanziato con Fondi PNRR- Componente M1C3
Turismo e Cultura 4.0-Investimento 1.3 - Obiettivi 2 e 3 dall'Unione Europea
NextGeneration EU

"Efficientamento energetico del Teatro-Auditorium all'interno del Palazzo Bertello"

In esecuzione alla determinazione a contrattare n.949 del 06/12/2022 del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Borgo San Dalmazzo, con la presente si informa che la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici di cui all'oggetto.

## Scheda riassuntiva dell'appalto:

Stazione appaltante	Comune di Borgo San Dalmazzo
	via Roma n.74 - 12011, Borgo San Dalmazzo
	Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno Giraudo (tel.0171/754190)
	e-mail RUP lavori-pubblici@comune.borgosandalmazzo.cn.it
	PEC protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
Amministrazione aggiudicatrice	Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Stura
	Responsabile della C.U.C.: Dott. Piergiorgio Aimar
	(tel. 0171/955555 – P.E.C. unionemontana.vallestura@pec.it)
Importo dell'appalto	179.954,43 €
	I lavori in oggetto sono affidati ai sensi dell'art.51, comma 1, del D.Lgs.
	50/2016:
	- in un unico lotto¹, in quanto la realizzazione dell'opera non può essere
	suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo
	sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-
	organizzativo.
Termini per l'esecuzione	270 giorni naturali e consecutivi
Luogo di esecuzione	Comune di Borgo San Dalmazzo
Natura del servizio	OS28 prevalente; OG9 e OS30 scorporabile
Codice Unico di Progetto (CUP)	C34J22000050006
Codice identificativo di gara (CIG)	953394082C
Numero gara ANAC	8838322
C.P.V.	45331200-8; 45315300-1; 45311200-2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo 51 — comma 1, ultimo paragrafo — del Codice.

-

Le lavorazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal CSA approvato con delibera di giunta n. 303 del 01/12/2022 e del principio del non arrecare danno ambientale (DNSH).

Per l'ammissione alla suddetta gara, di seguito si forniscono gli elementi necessari per la corretta predisposizione della domanda di partecipazione oltre che per la predisposizione della relativa offerta economica.

# NORME DI GARA

(Norme di "lex specialis" della gara)

#### 1. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti ai lavori di Efficientamento energetico del Teatro Auditorium all'interno del Palazzo Bertello meglio individuati negli elaborati del progetto esecutivo.

lavori 1.1. Importo complessivo dei appalto: €. 179.954,43 (euro in centosettantanovemilanovecentocinquantaquattro/quarantatre) di cui €. 4.389,13 (euro quattromilatrecentottantanove/tredici) per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

I costi della manodopera, da progetto esecutivo, sono stati quantificati in € 5.996,16.

1.2. Le opere sono da considerarsi appartenenti alle seguenti categorie (ex art. 61 d.P.R. n. 207/10):

PRINCIPALE: € 108107,27 OS28 prevalente, OG9 e OS30 scorporabili (42.363,00 €; 29.484,16 €)

1.3. L'appalto è finanziato con fondi PNRR- Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0-Investimento 1.3 - Obiettivi 2 e 3 dall'Unione Europea NextGeneration EU e da fondi propri comunali.

## 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 2.1. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
  - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

#### Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

#### Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- 2.2. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.
- 2.3. I succitati soggetti devono essere abilitati al bando Me.Pa.- per le categorie riportate al punto 1.2;

#### 2.4. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016):

- a) non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) insussitenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### Nota bene:

L'esclusione e il divieto di cui ai commi a) e b) operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

c) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente così come individuate dall'art. 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;

- d) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale dei contratti collettivi o delle disposizioni interraziali;
- e) non essere sottoposto a fallimento o non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- f) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, così come individuati dall'art. 80 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- g) non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- h) non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- i) non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- j) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- k) non abbia attuato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi quelli di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2009);
- m) non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- n) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- o) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- p) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- q) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- r) non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- s) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- t) non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

#### Nota bene:

L'esclusione e il divieto di cui ai commi da d) a s) operano anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.

Per i termini di durata dell'esclusione dalla procedura si rimanda all'art. 80 c. 10 e 10bis del D.Lgs. 50/2016).

2.5. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi

esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).

#### Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

## 2.6. Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria:

Possesso di "ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA" per prestazione di costruzione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi della Parte II, Titolo III, del ex d.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, esclusivamente nella seguente categoria di opere: OS28 prevalente, OG9 e OS30 scorporabili di cui all'art. 61 del Regolamento e per almeno la classifica I<sup>^</sup>.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante la presentazione del D.G.U.E. (vedi allegato D); al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

#### 2.7. Ulteriori requisiti:

- a) di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% (in caso di percentuale inferiore, la p.a. deve motivare la scelta) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 comma 4 legge n. 108/2021);
- b) (gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50), l'impegno a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto per l'appalto in questione (co. 3). Si rammenta che la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali che saranno previste nel contratto dall'Amministrazione e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;
- c) (gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50), di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto (co. 3 bis):
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- di essere consapevole che la violazione degli obblighi di cui all'art. 47 Legge n. 108/2021 comporta l'applicazione delle penali da parte dell'amministrazione;

## 3. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- 3.1. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altra/e impresa/e (definita impresa/e ausiliaria/e), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.
- 3.2. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 88 del Regolamento, e precisamente:
  - a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- e) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera d) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
- 3.3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 3.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 3.5. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

## 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 4.1. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 utilizzando il criterio del minor prezzo offerto sull'importo dei lavori a corpo ai sensi dell'art. 1 c.3 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. con offerta ad unico ribasso posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, così come previsto dagli art. 36 comma 9 bis e 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- 4.2. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

## 5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- 5.1. L'offerta dovrà pervenire all'utenza Me.Pa. dell'Unione Montana Valle Stura, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20/12/2022. Farà fede la data e l'ora di registrazione della succitata piattaforma di eprocurement. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico elettronico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
- 5.2. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi nei relativi plichi elettronici già predisposti nella R.d.O.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- Busta elettronica n. 1 documentazione amministrativa
- Busta elettronica n. 2 offerta economica.

## 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- 6.1. **Busta n. 1** "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**". All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
  - 1. Istanza di ammissione (come da "Allegato C") sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata in carta legalizzata

mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00 per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate).

- 2. **D.G.U.E.** (come da "Allegato D"), art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., seguendo la seguente procedura:
  - a) scaricare il file in formato .xml denominato DGUE "allegato 2" alla documentazione di gara;
  - b) aprire il link http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it entrare come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto a;
  - c) compilare dalla Parte II sino alla fine;
  - d) al termine stampare l'intero documento compilato in PDF sottoscriverlo digitalmente ed allegarlo nell'apposito spazio previsto nella procedura MePa;

Si rammenta che nel DGUE occorre dichiarare obbligatoriamente quale requisito necessario l'aver assolto al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, per la promozione dell'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore ai 36 anni, e donne.

- 3. Dichiarazione integrativa DGUE. (come da "Allegato E");
- 4. **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza, rilasciato al concorrente dal "Sistema AVCpass". In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si dovrà trasmettere anche il "PASSOE" relativo all'impresa ausiliaria. In assenza di tale documento verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio.
- 5. Ricevuta di pagamento di € 20 ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 5 marzo 2014. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall'impresa designata quale capogruppo.
- 6. Impegno a presentare, qualora il concorrente risultasse affidatario, ciò richiesto al punto 2.7 Ulteriori requisiti (come da "Allegato F").

#### 7. Rapporto situazione del personale

All'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, ed in particolare: gli operatori economici che occupano più di 50 (limite modificato dall'art. 3 della Legge 05/11/2021 n. 162) dipendenti tenuti, ai sensi dell' articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre, pena esclusione, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- 8. **Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 93 del c. 8 del D.Lgs. 50/2016, <u>qualora il concorrente risultasse affidatario</u>.
- 9. <u>In caso di intervento di procuratore</u>, deve essere prodotta la relativa procura.
- 10. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:
  - scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
  - procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

<u>I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati</u> possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere

<u>prodotte da tutte le Imprese raggruppate</u>. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

- 11. **In caso di avvalimento** dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
  - a) indicare tale volontà nella dichiarazione di cui al modello di cui al modello "allegato 3" o, in alternativa nel D.G.U.E. di cui al "allegato 0", con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
  - b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi sul modello dell'allegato 3;
  - c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - d) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
  - e) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Si precisa che la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti da 1 a 8, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei relativi modelli.

#### 6.2. Busta n. 2 "OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta redatta su modello del sistema Me.Pa, dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate oppure manualmente ma accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, espressi in cifre ed in lettere.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

N.B. Nella dichiarazione d'offerta economica di cui sopra, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro nonché i propri costi della manodopera così come previsto dal combinato disposto dagli art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 26 c. 6 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

## 7. NORME RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

- 7.1. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
- 7.2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 7.3. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 7.4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 7.5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti

- gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7.6. È vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. È consentito designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 7.7. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- 7.8. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 7.9. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

## 8. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

- 8.1. La gara avrà inizio il giorno **21/12/2022 alle ore 10:00** presso una sala della sede dell'Unione Montana Valle Stura, con sede in Via Divisione Cuneense n. 5 12014 DEMONTE. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese in possesso di delega, ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.
- 8.2. Le eventuali successive sedute pubbliche nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.
- 8.3. Il procedimento di gara sarà articolato nelle seguenti fasi:
  - a) Il seggio di gara, costituito dal RUP e da due testimoni scelti tra il personale dipendente dell'Ente presente in sede in tale giorno, esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara. A questo punto la stazione appaltante può provvedere al controllo indicato all'articolo 9 (controllo sul possesso dei requisiti) del presente disciplinare. Verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte.
  - b) Il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 c. 1 del Codice;
  - c) Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, conclusa la fase precedente il soggetto deputato alla gara procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 2) e a dare lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
  - d) Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a cinque, l'aggiudicazione sarà proposta, redando apposito verbale, in capo alla ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale.

- L'amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- e) Qualora invece il numero delle offerte valide ed ammesse sia pari o superiore a cinque, la gara verrà sospesa per dare modo al R.U.P., di procedere alla verifica di congruità delle offerte potenzialmente anomale che superino la soglia di cui all'art. 97 c. 2 del Codice. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al successivo articolo 10. Gli esiti della verifica saranno debitamente verbalizzati. Al termine della succitata verifica, sarà comunicata tramite avviso PEC la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
- 8.4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 8.5. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
- 8.6. L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

## 9. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

- 9.1. La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate si riserva, <u>qualora ricorrano particolari necessità</u>, di richiede alle ditte partecipanti di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare, ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32 c. 7, 36, c. 5 e 6, 80 c. 6, 81, 83, c. 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.
- 9.2. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 9.3. Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Tali richieste verranno effettuate mediante il sistema Avcpass. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in sede di gara.

## 10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

- 10.1. È prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale qualora pervengano almeno n. 5 offerte.
- 10.2. La soglia di anomalia è determinata in sede di gara ai sensi dell'art. 97 c. 2-bis e 2-ter el D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il calcolo viene effettuato qualora le offerte pervenute siano pari o superiori a 5.
- 10.3. In caso si riscontri l'anomalia dell'offerta la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP.
- 10.4. A norma dell'art. 95 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- 10.5. A norma dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore cinque.

#### 11. ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- 11.1. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- 11.2. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
- 11.3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

## 12. SUBAPPALTO

- 12.1. Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla Legge n. 108/2021, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.
- 12.2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  - e) che il subappaltatore non abbia partecipato alla presente procedura di gara.
- 12.3. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi elencati all'art. 105 c. 13 lett. a), b), c) del D.Lgs. 50/2016. A tal fine l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi l'incombenza spetta all'Appaltatore che entro venti giorni dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 12.4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 12.5. Trova applicazione l'articolo 35, commi da 28 a 34, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

## 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 13.1. Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.2. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- 13.3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.
- 13.4. A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## 14. ACCESSO AGLI ATTI

- 14.1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:
  - a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  - b) alle offerte, fino all'aggiudicazione;
  - c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
  - d) È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
    - alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
    - a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
    - ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
    - alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

## 15. TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 15.1. Ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016 e del D.Lgs 101/2018 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
- 15.2. Ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016 al fine di poter gestire il procedimento di gara in oggetto, le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali. Il concorrente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione Montana. Il concorrente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali."

## **16. NORME DIVERSE**

- 16.1. La presa visione dei luoghi non è obbligatoria. Qualora la ditta intenda effettuarla avverrà previo appuntamento telefonico (telefono 0171/754190) con il Responsabile del Procedimento. Possono effettuare il sopralluogo il legale rappresentante dell'impresa o il direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.
- 16.2. L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- 16.3. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Questo

- contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del citato Codice.
- 16.4. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dal disciplinare di gara o dal Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le altre eventuali disposizioni normative vigenti in matiera di appalti.

#### 17. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

17.1. Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili". La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

## 18. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

- 18.1. La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Relativamente alla compensazione dei prezzi, in deroga al predetto art. 106 comma 1 lett. a) quarto periodo, si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.
- 18.2. I prezzi convenuti contrattualmente comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate di cui all'oggetto. Il prezzo che scaturirà dall'offerta dell'Impresa aggiudicataria, sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, ed indipendente da qualsiasi eventualità.

## 19. CLAUSOLA SOCIALE

19.1. L'Aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, così come stabilito dall'art. 50 del Codice.

## 20. PREMI - PENALI PNRR

- 20.1. In applicazione dell'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e previsto dalla normativa PNRR, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione da parte di questa stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione. Tale premio è liquidato mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. La medesima percentuale di penale si applica in casa di mancato rispetto dell'art. 47 del D.L n. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021 e smi.
- 20.2. In deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato nell'adempimento sono calcolate in misura giornaliera sull'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

## 21. ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA

- 21.1. I documenti amministrativi di gara sono reperibili nella sezione trasparenza, bandi di gara, del sito http://www.vallestura.cn.it/
- 21.2. E' possibile l'acquisizione in formato digitale di tutti i documenti progettuali accedendo al seguente link di dropbox: https://www.dropbox.com/sh/pof5bx1efwdxweh/AADZOaayPbHYny-IgFIy9kjNa?dl=0.

## 22. CHIARIMENTI

22.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla C.U.C. tramite PEC almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

- 22.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
- 22.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente.

## 23. COMUNICAZIONI

- 23.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC. Ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 23.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 23.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

#### 24. CONTROVERSIE

24.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

il Responsabile della C.U.C. Dott. Piergiorgio Aimar documento firmato digitalmente